

quando lo vogliano, ma pagheranno tributo pel tempo che vi dimorano. Tali partenti potranno disporre de' loro beni anche stabili. A coloro che restano sudditi ottomani sarà permesso di restare nella rispettiva religione, conservando le loro chiese e beni. Resteranno illesi i monasteri e le chiese sia in città che fuori, conservando i vescovi, preti e monaci, greci e latini, i loro beni e rendite. Saranno rispettati i diritti personali dei cittadini, che potranno eleggersi giudici, con appellazione a' magistrati turchi. Non si esigeranno nuove gravzze straordinarie dagli abitanti, oltre il tributo ordinario. Saranno riconosciuti i crediti di tutti i restanti in città. Si avvertiranno i turchi dell' ora della ritirata dei veneti, cedendosi intanto ai primi una parte del baluardo di S. Dimitri. Adempiuta la convenzione, si restituiranno scambievolmente gli ostaggi.

Spedita a Venezia da Andrea Cornaro provveditor generale in Candia con sua lettera 30 Agosto, n. 143, dove trovasi inserta in copia.

19. (11) — 1645, ind. XIII, Settembre 17. — c. 32. — Angelo Cesi, vescovo di Rimini, nunzio apostolico presso la republica di Venezia, e Gio. Francesco Morosini, patriarca di Venezia e primate di Dalmazia, collettori della decima concessa col l' allegato, a tutti gli ecclesiastici ai quali spetta: Riferito l' allegato medesimo, intimano ai destinatari di pagare il sussidio, con quello concesso, entro un anno da oggi, in tre rate (Natale, Pasqua e Assunzione p. v.), e deputano all' esazione quelli che già furono sottocollettori delle decime, minacciando pene ecclesiastiche ai renitenti al pagamento.

Dato in Venezia, nel palazzo apostolico a S. Francesco della Vigna. — Presenti Giorgio de' Marchetti canonico patriarcale e Giovanni Malcotti. — Sottoscritto da Giovanni de' Simonetti canonico patriarcale, sottocollettore e notaio generale del sussidio.

ALLEGATO: — 1645, Agosto 3. — Breve del papa Innocenzo X *ad futuram rei memoriam*. Quantunque gli stia a cuore il non far pesare sugli ecclesiastici gravzze straordinarie, pure, nell' occasione che i turchi assalirono Creta ed altri possessi di Venezia, pensa essere interesse anche del clero il contribuire alla difesa della cristianità. Perciò di *motu proprio* assegna alla republica un sussidio di 100,000 scudi d' oro sulle rendite dell' anno corrente di tutte le chiese, monasteri e benefici ecclesiastici (trattene quelle dell' ordine gerosolimitano di Malta) degli stati veneti; ridotte proporzionalmente a metà le quote degli ordini mendicanti, come sarà indicato da note di cui furono incaricati Angelo Cesi vescovo di Rimini e Gio. Francesco patriarca di Venezia. Non saranno compresi, a sensi del Concilio di Vienna, i calici, i libri, gli ornamenti delle chiese, dei monasteri e dei priorati, dedicati al culto divino. Affida al nunzio apostolico e al patriarca di Venezia il compito della ripartizione e dell' esazione delle quote, nominandoli collettori generali, e dando loro le facultà necessarie all' adempimento del loro mandato.

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore. — Sottoscritto da M. A. Maraldo.

1645, Settembre, 20. — V. n. 25, all. B.